



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO

Unità Organizzativa Tecnica/Operativa
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – ucportosantostefano@mit.gov.it

ORDINANZA N° 18/2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA:** l'istanza in data 01.03.2018 dalla società SCHIAVO & c. SPA, ed assunta in data 02.03.2018 al prot. n° 5069 con la quale viene richiesta l'emanazione di una ordinanza per eseguire i lavori di demolizione e rifacimento del molo sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 03/2004 in data 19.01.2004 che rende esecutivo il Regolamento del Porto Isola del Giglio;
- VISTI:** gli artt. 2, 3 e 4 della propria ordinanza n° 163/2016 in data 22.12.2016 con la quale viene disciplinato l'entrata e l'uscita di unità navali dal porto di Isola del Giglio
- VISTA:** l'attività di ricognizione di eventuali ordigni bellici propedeutica ai lavori in premessa, eseguita dalla soc. MIAR SUB nel periodo compreso tra il giorno 07 ed il giorno 17 novembre 2017;
- VISTA** la nota prot. 29793 in data 01.12.2017 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – Marche - Umbria;
- VISTA:** la concessione rilasciata in data 30.12.2017 dal Comune di Isola del Giglio alla soc. SCHIAVO & C. spa per l'occupazione di aree demaniali marittime nel porto di Isola del Giglio per lo svolgimento dei lavori in parola;
- VISTA:** la richiesta di emissione degli avvisi ai naviganti avanzata a Marina Nord La Spezia con fg. prot. 5374 in data 07.03.2018;
- VISTO:** il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio con prot. 5217 in data 05.03.2018
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni per la regolamentazione degli specchi acquei interessati dai lavori al fine di garantire la sicurezza del traffico marittimo, nonché consentire la regolare esecuzione dei lavori posti in essere;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che dal giorno 15 marzo al giorno 31 maggio 2018, l'ambito portuale di Isola del Giglio sarà interessato da lavori di demolizione e rifacimento del molo di sottoflutto e da lavori di rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea, che saranno eseguiti da parte della Soc. SCHIAVO & c. Spa con l'utilizzo del motopontone "REDEEMER" iscritto nei registri Internazionali di Genova al n° 208. I lavori saranno eseguiti in due fasi negli specchi acquei evidenziati nella planimetria allegata.

ORDINA

CAPITOLO PRIMO – INTERDIZIONI

Articolo 1

Dal giorno 14 marzo al giorno 31 maggio 2018, all'interno delle aree di cui al "rende noto" è vietato l'accesso a persone e/o mezzi, nonché la navigazione e l'ormeggio di qualsiasi unità ad eccezione di quelle direttamente interessate ai lavori. È altresì vietato lo svolgimento di qualsiasi attività non pertinente con l'esecuzione dei lavori.

Articolo 2

Tutte le unità navali, comprese quelle da diporto, dirette all'interno del porto dovranno richiedere preventiva autorizzazione alla locale Autorità Marittima, sul canale 13 VHF. Le rotte di ingresso non dovranno ricadere all'interno delle aree interdette e la velocità di avvicinamento alle ostruzioni portuali dovrà essere limitata, a partire dalla distanza di un miglio da queste, a quella minima di governo.

Articolo 3

È fatto obbligo a tutte le unità di contattare prima della partenza l'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio tramite VHF CH 13, per ottenere l'autorizzazione all'uscita. Le rotte di uscita non dovranno ricadere all'interno delle aree interdette e la velocità dovrà essere limitata a quella minima di governo.

CAPITOLO SECONDO – DISCIPLINA DEI LAVORI

Articolo 1

La ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di delimitare gli specchi acquei interessati con boe di colore "rosso", il cui posizionamento dovrà essere concordato con la locale Autorità Marittima. Tali boe non dovranno essere posizionate in punti adiacenti l'imboccatura del porto.

Le boe posizionate nello specchio acqueo antistante la mantellata esterna della diga foranea, dovranno essere dotate di segnalamento luminoso intermittente di colore bianco. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica monitoria, che sia efficace sia in ore diurne che in ore notturne e comunque dovrà essere garantito in caso di necessità e d'urgenza l'accesso alle aree interessate dai lavori, da parte del personale delle Forze dell'Ordine. La società è altresì penalmente e civilmente responsabile per eventuali danni a persone o cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dei lavori.

Articolo 2

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità e nel rispetto delle vigenti normative in materia di disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro, antinfortunistica, assistenza medica, pronto soccorso, oltre alla messa in atto di tutte le precauzioni a salvaguardia degli operatori come specificato nel piano operativo di sicurezza della società esecutrice.

Articolo 3

È fatto obbligo alla società esecutrice di attuare tutte le modalità atte a prevenire forme di inquinamento, nonché di dotarsi di apposito materiale antinquinamento. In ogni caso gli specchi acquei interessati al momento dai lavori dovranno essere circoscritti da panne galleggianti.

Articolo 4

I lavori dovranno essere eseguiti dalle ore 08.00 fino al tramonto con condizioni meteomarine favorevoli.

È fatto obbligo alla società esecutrice di comunicare gli orari di inizio e termine o sospensione dei lavori alla locale Autorità Marittima, che avrà facoltà di sospenderli a semplice richiesta.

Il comando di bordo del motopontone REDEEMER ha l'obbligo di prestare continuo ascolto radio sui canali "16" e "13" VHF, oltre a inalberare i segnali previsti dalla regola 27 comma d) punti "i" e "ii" della Colreg 72 – norme per prevenire gli abbordi in mare.

Qualsiasi movimento dell'unità dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato dalla locale Autorità Marittima.

Articolo 5

La società esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente alla locale Autorità Marittima qualsiasi evento straordinario e/o situazione d'emergenza che si dovesse verificare.

Articolo 6

In caso di rinvenimento di eventuali ordigni belli e/o reperti archeologici, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e dovrà essere data tempestiva comunicazione alla locale Autorità Marittima.

Articolo 7

La presente ordinanza non esime la società esecutrice dei lavori dall'obbligo di richiedere a sua cura e spese alle Amministrazioni competenti tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta che si rendessero necessari, manlevando comunque l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi danno che possa verificarsi a persone/cose a seguito dello svolgimento degli stessi.

Articolo 8

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n° 171;
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui agli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 9

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano.

Porto S. Stefano, 13.03.2018

P IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Valerio BERRARDI t.a.
1° Lgt Np Carlo GIORDANO